

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 5 al 10 settembre 2020)

INDICE

BATTISTONI: sulla mancata riapertura di villa Lante a Bagnaia (Viterbo) dopo il <i>lockdown</i> (4-03629) (risp. ORRICO, <i>sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo</i>)	Pag. 2173	GRIMANI: sullo stanziamento di risorse a favore del Comune di Terni in relazione all'emergenza COVID-19 (4-03188) (risp. VARIATI, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	2189
CIRIANI: sull'opportunità di ampliare la gamma di prodotti acquistabili con il <i>bonus cultura</i> (4-03343) (risp. ORRICO, <i>sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo</i>)	2175	LAFORGIA: sulle dichiarazioni del sindaco di Nardò riguardanti l'ANPI di Lecce (4-02881) (risp. VARIATI, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	2197
D'ALFONSO ed altri: sul diniego di accesso agli uffici del Comune di Catignano (Pescara) apposto ad un consigliere comunale (4-03201) (risp. VARIATI, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	2178	LA MURA ed altri: su alcuni interventi nel parco archeologico di Pompei realizzati con fondi europei (4-03270) (risp. ORRICO, <i>sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo</i>)	2192
DE BONIS: sull'assunzione della propria figlia da parte del sindaco di Lavello (Potenza) (4-03535) (risp. VARIATI, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	2182	QUAGLIARIELLO: sulla messa all'asta dell'archivio di Corrado Mezzana (4-02491) (risp. ORRICO, <i>sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo</i>)	2200
GASPARRI: su alcune dichiarazioni espresse dall'ANPI di Lecce (4-02920) (risp. VARIATI, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	2185	ROJC: sull'esclusione da una manifestazione del flautista dell'orchestra di Monfalcone (4-03924) (risp. VARIATI, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	2202
sulla convocazione del Consiglio comunale di Sacrofano (Roma) in periodo di <i>lockdown</i> da coronavirus (4-03516) (risp. VARIATI, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	2187	SAVIANE: sulla dichiarazione di notevole interesse pubblico da parte della Soprintendenza per il territorio di alcuni comuni dell'alto bellunese (4-02998) (risp. ORRICO, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	

CO, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo*)

2204

03301) (risp. ORRICO, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo*)

2208

TOTARO: sulla collocazione di beni culturali relativi all'impero austro-ungarico a Roma trasferiti dopo la prima guerra mondiale (4-

BATTISTONI. - *Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo.* - Premesso che:

in data 19 maggio 2020, la Direzione regionale musei del Lazio del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ha pubblicato una nota in cui annunciava la riapertura di alcuni fra i più importanti luoghi della cultura della regione;

i criteri per la riapertura enunciati erano la dotazione di ampi spazi aperti ed un pubblico inferiore ai 100.000 spettatori in epoca pre COVID-19;

le riaperture dovevano avvenire nel rispetto del distanziamento sociale e delle ulteriori norme di sicurezza;

nell'elenco dei luoghi attrattivi di nuovo visitabili non c'era villa Lante a Bagnaia (Viterbo), che è uno dei più famosi giardini manieristici del XVI secolo;

la struttura ha già predisposto tutte le misure atte a garantire una riapertura in sicurezza,

si chiede di sapere:

con quale criterio siano state selezionate le strutture da riaprire;

per quali motivi villa Lante non sia stata inserita fra queste strutture, pur avendo tutti i requisiti idonei ad una riapertura in sicurezza;

se e quando sarà possibile restituire ai cittadini la possibilità di visitarla nuovamente.

(4-03629)

(10 giugno 2020)

RISPOSTA. - Sulla base degli elementi acquisiti tramite i competenti uffici di questo Ministero (Direzione generale Musei e Direzione regionale Musei del Lazio), si rappresenta quanto segue.

La Direzione regionale Musei del Lazio ha preso in considerazione, ai fini della possibile riapertura delle strutture museali, i criteri indicati nei seguenti documenti: verbale n. 66 delle riunioni dei giorni 4-6 maggio 2020 del Comitato tecnico scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione civile; accordo siglato tra Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e parti sociali in data 15 maggio 2020; circolare n. 26 della Direzione generale Musei del 15 maggio 2020.

Sulla base di tali documenti, con il supporto dei funzionari, del responsabile del Servizio di prevenzione e protezione e del medico competente, il predetto Istituto ha esaminato la rispondenza di ciascuno dei 46 siti che ha in consegna, tra cui anche Villa Lante, sia di quelli della Direzione musei statali della città di Roma ed ha stilato un programma di riaperture che prevedeva una fase sperimentale tra il 19 maggio e 19 giugno ed ha elaborato per ogni sito una precisa procedura così articolata:

elaborazione di un piano specifico di riapertura con l'aggiornamento del piano di sicurezza, con particolare riferimento al piano di vigilanza e al piano di accoglienza ed elaborazione dell'appendice al documento di valutazione dei rischi;

esame del piano di riapertura con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e sopralluogo nel sito degli stessi;

esame del piano di riapertura con le parti sociali e sigla del relativo accordo; comunicazione alla prefettura competente;

stress test in un giorno ferialo per verificare l'efficacia delle misure adottate e la presenza di eventuali criticità;

apertura stabile nelle giornate di sabato e domenica secondo i principi di gradualità e sperimentazione indicati dal comitato tecnico scientifico;

successiva apertura, ove possibile, per tutta la settimana, secondo le modalità del periodo precedente all'emergenza epidemiologica.

Di tale prima fase sperimentale è stata data comunicazione in data 19 maggio 2020, inserendo solo i siti per i quali già esistevano le condizioni di sicurezza richieste.

Si è ritenuto di non inserire Villa Lante nel comunicato del 19 maggio 2020, perché a quella data non presentava ancora i requisiti per la riapertura in sicurezza.

Dall'11 maggio era in corso la disinfestazione in somma urgenza per debellare la piralide, l'insetto che attacca e distrugge con straordinaria rapidità il bosso, una delle piante del giardino all'italiana.

Inoltre, il personale dell'area di vigilanza e accoglienza ammontava appena a 8 unità, numero del tutto insufficiente per mettere in atto le misure di sicurezza previste dai documenti richiamati in precedenza.

I requisiti per la riapertura in sicurezza di Villa Lante si sono verificati, pertanto, solo al termine della richiamata disinfestazione (11 giugno) e dopo aver sopperito alla carenza di personale mediante utilizzo di altre unità in servizio presso un altro sito della Direzione regionale del Lazio.

E' stato, altresì, necessario, riattivare l'accordo con un'associazione di volontari che prima dell'emergenza epidemiologica offriva supporto al personale interno, siglare un accordo con l'Amministrazione comunale di Viterbo per l'utilizzo di personale del gruppo comunale della Protezione civile a ulteriore supporto del personale interno.

Prima di procedere alla riapertura del sito in esame, è stato effettuato in data 18 giugno uno *stress test* che ha dato esito positivo.

Su questa base a far data dal 20 giugno 2020 Villa Lante ha riaperto al pubblico il sabato e la domenica dalle 8.30 alle 19.30 (ultimo ingresso alle ore 18.30) e da mercoledì 8 luglio è aperta, con i medesimi orari, tutti i giorni dal martedì alla domenica, secondo le modalità vigenti prima dell'emergenza epidemiologica.

Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo

ORRICO

(8 settembre 2020)

CIRIANI. - *Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo.* - Premesso che:

la legge di bilancio per il 2020 (legge n. 160 del 2019), con uno stanziamento pari ad euro 160 milioni per l'anno 2020, ha rifinanziato le somme destinate alla cosiddetta «card cultura» per i diciottenni per l'acqui-

sto di determinati prodotti culturali, espressamente elencati e indicati dal comma 357, dell'art. 1, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019;

al fine di consentire l'utilizzo del *bonus* è stata resa disponibile una piattaforma informatica dedicata, ("18app.italia") da utilizzare entro il 31 agosto 2020 previa identificazione tramite l'identità digitale "SPID";

l'avvento della pandemia da COVID-19 ha determinato una fortissima contrazione della disponibilità e offerta di gran parte dei prodotti culturali acquistabili con detto *bonus*, specie per quanto riguarda la fruizione di titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali o corsi di musica, teatro o lingua straniera, nonché rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo;

al contempo, la chiusura delle scuole disposta dal Governo ha determinato l'emergere in misura progressivamente crescente di nuove esigenze tecnologiche a supporto delle nuove forme e modalità organizzative della didattica, con particolare riferimento alla didattica a distanza adottata dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e divenuta oramai la prevalente e principale modalità di somministrazione degli insegnamenti;

a fronte delle repentine trasformazioni esposte, si rende necessaria una operazione di adeguamento degli strumenti di supporto alla erogazione e fruizione, in favore e da parte degli studenti, di servizi educativi nel nostro Paese;

proprio con riferimento alle risorse stanziare per la «card cultura», sempre più a gran voce studenti e famiglie chiedono di valutare l'opportunità di adattare le risorse disponibili, ma attualmente non fruibili per il mutamento radicale dello scenario descritto, consentendone l'utilizzo per l'acquisto di strumenti e prodotti utili a rafforzare ed accompagnare le nuove tipologie di didattica a distanza, cui si fa ricorso in misura sempre più importante: strumenti quali prodotti e dispositivi tecnologici che favoriscano e supportino la modalità *smart learning*;

al riguardo è utile evidenziare come questa proposta è stata oggetto anche di una petizione *on line*, su "Change.org", promossa da "Skuo-la.net", nella quale si evidenziano, tra l'altro, alcuni dati che non possono essere tralasciati, quali la circostanza che uno studente su tre della scuola secondaria non dispone di un *personal computer* o *tablet* personale all'interno del proprio nucleo familiare, e che uno studente su quattro ha problemi di connettività nella propria abitazione;

nella stessa petizione si richiede inoltre espressamente di consentire un'estensione delle modalità di spendita del *bonus* cultura, includendo tra i prodotti acquistabili proprio i dispositivi tecnologici che possano supporta-

re la didattica in questo momento di adeguamento e trasformazione delle modalità didattiche nelle scuole italiane,

si chiede di sapere:

considerata la forte contrazione dell'offerta di servizi culturali acquistabili mediante la «*card cultura*» da parte dei cittadini diciottenni, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica in atto, e la corrispondente implementazione della didattica a distanza come modalità prevalente nelle scuole italiane di ogni ordine e grado, se il Ministro in indirizzo non consideri necessario valutare con urgenza l'opportunità di ampliare la gamma di prodotti acquistabili dai diciottenni mediante il cosiddetto «*bonus cultura*», includendo nella lista degli strumenti acquistabili anche dispositivi tecnologici quali *personal computer* e *tablet*.

(4-03343)

(5 maggio 2020)

RISPOSTA. - L'art. 1, comma 357, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 stabilisce che "Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale, a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, i quali compiono diciotto anni di età nel 2020, è assegnata, nell'anno del compimento del diciottesimo anno e nel rispetto del limite massimo di spesa di 160 milioni di euro per l'anno 2020, una Carta elettronica, utilizzabile per acquistare biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua straniera".

A livello normativo, *personal computer* e *tablet* non sono, pertanto, inclusi nell'elenco dei beni acquistabili con la carta, la cui fruizione è finalizzata alla promozione dello sviluppo della cultura e della conoscenza del patrimonio culturale fra i neo-diciottenni.

L'avvio della quinta edizione dell'iniziativa cosiddetto "Bonus cultura-18App", dedicata ai nati nel 2002, avverrà ad avvenuta pubblicazione del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con cui, ai sensi del comma 358 dell'art. 1 della suddetta legge n. 160 del 2019, sono definiti gli importi nominali da assegnare, i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta.

Premesso quanto sopra, non si vuole sottovalutare l'importanza che *computer* fissi o portatili e *tablet* assumono, soprattutto in un periodo di difficoltà come quello che si sta attraversando.

Infatti, sono strumenti essenziali per poter lavorare da casa in modo agile e per seguire le lezioni *online* anche lontano da scuola.

Si è sopperito, al momento, in altro modo.

Infatti, va evidenziato il ruolo delle Regioni che hanno predisposto dei *bonus* rivolti alle famiglie, alle scuole e anche alle imprese, per venire incontro alle necessità di chi deve acquistare nuovi dispositivi informatici.

Va rammentato, al riguardo, anche "Il piano per la digitalizzazione" presentato dal Ministero dello sviluppo economico che ha tra gli altri, l'obiettivo di dare in comodato d'uso PC e *tablet* a tutte quelle persone che non hanno la possibilità di acquistarli, ma che, allo stesso tempo, per esigenze professionali o personali ne hanno bisogno.

Il progetto, presentato lo scorso 5 maggio, prevede anche l'ottimizzazione della connessione *internet* su tutto il territorio nazionale attraverso una rimodulazione del piano banda ultra larga.

In questo modo, imprese, famiglie e scuole potranno godere dei benefici di una migliore qualità dei collegamenti, soprattutto in vista della nuova organizzazione del lavoro e del sistema scolastico pensata per fronteggiare l'emergenza Coronavirus.

Inoltre va ricordato che le risorse destinate, per il 2020, alla *Card* cultura per i diciottenni sono state incrementate di 30 milioni di euro durante la conversione del decreto cosiddetto "Rilancio" e di ulteriori 30 milioni nel decreto cosiddetto "Assesamento di bilancio".

Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo

ORRICO

(9 settembre 2020)

D'ALFONSO, LAUS, VERDUCCI. - *Al Ministro dell'interno.* -
Premesso che:

il signor Francesco Lattanzio è consigliere comunale eletto nella lista "Catignano presente" del Comune di Catignano (Pescara);

sin dall'inizio della fase di *lockdown* disposta in ragione dell'emergenza sanitaria da COVID-19 in atto, il consigliere Lattanzio si è recato periodicamente presso il municipio di Catignano, al fine di espletare il ruolo di consigliere comunale e non far mancare la necessaria collaborazione all'amministrazione comunale nella complessa gestione dell'emergenza;

la fattiva e concreta collaborazione, da ultimo, si è resa indispensabile, su richiesta del sindaco, per procedere alla stesura dell'avviso per la concessione dei buoni spesa afferente all'ordinanza del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020;

considerato che, per quanto risulta:

venerdì 17 aprile, il consigliere Lattanzio si è recato nella sede municipale per informarsi sulla situazione generale del Comune e per prendere visione di alcuni atti e documenti ivi depositati;

in quella stessa occasione, egli risultava munito, come da specifiche indicazioni governative, dei dispositivi di sicurezza quali mascherina e guanti;

alla richiesta avanzata dal consigliere al preposto dipendente comunale addetto all'apertura e chiusura della porta d'ingresso, di accedere nella sede municipale, sarebbe stata data risposta negativa;

nello specifico, il dipendente addetto alla gestione degli ingressi avrebbe riferito di aver avuto disposizione di non far accedere nessuno, e in particolar modo il consigliere Lattanzio;

data la contemporanea presenza nella sede comunale del vice sindaco, Agostino Castagna, il consigliere Lattanzio avrebbe insistito nel richiedere di avere accesso all'edificio;

la richiesta sarebbe stata nuovamente negata adducendo quale motivazione il contenuto dell'ordinanza sindacale che dispone il divieto di accesso ai locali comunali, salvo un previo appuntamento;

considerato, altresì, che:

come evidenziato dal consigliere Lattanzio in quell'occasione, l'ordinanza richiamata appare correttamente rivolta a tutti i cittadini, ma non anche direttamente riferita a coloro i quali espletano il ruolo pubblico di consigliere comunale;

per l'espletamento delle funzioni dei consiglieri comunali è necessario poter interloquire con tutti gli amministratori pubblici e i funzionari dell'ente, nonché prendere visione dei documenti e degli atti depositati,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo sui fatti descritti e se sia a conoscenza di fatti simili avvenuti anche in altri Comuni del territorio nazionale;

quali provvedimenti intenda adottare al fine di garantire il ripristino della necessaria convergenza e collaborazione tra i soggetti istituzionali coinvolti del Comune di Catignano, atteso che per meglio fronteggiare l'emergenza sanitaria da COVID- 19 in atto è auspicabile, per l'intero territorio rappresentato, avere certezza e garanzia di unità di intenti, collaborazione concreta tra tutti gli eletti e costanza della rappresentanza consiliare comunale, senza interruzioni o ostruzioni allo svolgimento del mandato causate da forme di incuria istituzionale mai componibile con la responsabilità politica municipale;

quali azioni intenda adottare al fine di garantire che lo spiacevole episodio verificatosi non si riproponga in futuro nel Comune di Catignano.

(4-03201)

(21 aprile 2020)

RISPOSTA. - In relazione ai fatti richiamati, si rappresenta che lo scorso 19 aprile, a seguito della segnalazione, trasmessa alla Prefettura di Pescara dallo stesso sig. Lattanzio, consigliere comunale, quest'ultimo si è rivolta al Sindaco del Comune di Catignano, al fine di acquisire informazioni sull'accaduto.

Dagli accertamenti svolti è emerso che con ordinanza sindacale n. 16, datata 16 marzo 2020, è stato interdetto al pubblico l'accesso agli uffici comunali, ad eccezione dell'Ufficio Anagrafe.

Il Sindaco ha precisato che, fin dall'inizio dell'emergenza sanitaria, l'Amministrazione comunale ha consentito a tutti i consiglieri di accedere incondizionatamente nei locali del municipio.

Ha poi riferito che i consiglieri di maggioranza, al fine di tutelare anche la salute dei dipendenti presenti negli uffici, hanno spontaneamente ridotto l'accesso alle sole occasioni in cui la propria funzione istituzionale

non avrebbe potuto essere svolta al meglio attraverso l'utilizzo di tecnologie informatiche o telefonicamente.

Ha inoltre sottolineato la presenza, quasi quotidiana, per tutto il periodo interessato dall'emergenza, del consigliere Lattanzio presso gli uffici comunali, che sarebbe stata dallo stesso motivata in relazione all'asserita prevalenza delle funzioni di controllo insite nel ruolo di consigliere sulle ragioni di tutela della salute sottese al richiamato provvedimento sindacale.

Il diniego di accesso, ha riferito il Sindaco, è stato opposto a seguito dell'ennesima richiesta, da parte del consigliere, di informarsi sulla situazione generale e prendere visione di alcuni atti amministrativi, attività, quest'ultima, che l'Amministrazione comunale ha ritenuto fosse stata già svolta nei giorni immediatamente precedenti.

Su un piano più generale, appare opportuno evidenziare come la normativa emergenziale in atto abbia introdotto una serie di misure finalizzate al contrasto e al contenimento del contagio derivante dal *virus* COVID-19, tra l'altro volte a ridurre la circolazione delle persone.

Tra le misure disposte si richiamano, a titolo esemplificativo, lo svolgimento in via ordinaria del ricorso al lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni, la somministrazione dei servizi all'utenza con modalità telematiche, al fine di evitare l'afflusso del pubblico agli uffici, la possibilità per gli organi collegiali e, in particolare, per quelli degli enti locali, di far ricorso a modalità di svolgimento delle riunioni in video conferenza, anche se tale modalità non sia stata prevista dai rispettivi regolamenti.

Per quanto attiene, specificamente, alle pubbliche amministrazioni, le misure introdotte, se da un lato mirano appunto a ridurre la circolazione delle persone, tenuto conto anche dei riflessi sui servizi pubblici, dall'altro risultano idonee a garantire la funzionalità delle amministrazioni stesse, nonché l'erogazione dei servizi.

Premesso quanto sopra, va considerato che lo *status* e le funzioni cui è preposto il consigliere comunale, in quanto amministratore pubblico, non può essere equiparato al cittadino-utente e, pertanto, non può essergli inibito l'accesso agli uffici comunali, nell'osservanza, ovviamente, delle cogenti misure di contenimento e di distanziamento inter personale previste dalla normativa emergenziale, tra le quali il rispetto delle distanze e l'uso dei dispositivi di protezione individuali.

Con particolare riferimento all'esercizio del diritto di informazione, sancito in favore degli amministratori locali dall'art. 43 del Testo unico degli enti locali, può ritenersi che, stanti le preminenti esigenze di contenimento del contagio, tale diritto possa essere ampiamente soddisfatto anche con modalità telematiche.

Ciò in quanto nelle pubbliche amministrazioni e, pertanto, anche nei Comuni, ai sensi dell'art. 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, ovvero fino ad una data antecedente, stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile rappresenta la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa.

In attuazione di detta disposizione, le pubbliche amministrazioni sono tenute a limitare la presenza del personale nel luogo di lavoro, al fine di assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono la presenza in ufficio.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

VARIATI

(8 settembre 2020)

DE BONIS. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

l'interrogante ha appreso da organi di stampa che a Lavello (Potenza) il sindaco avrebbe affidato l'ufficio contenzioso del Comune a sua figlia;

i fatti sono così descritti dal quotidiano *online* "Basilicata24": la comandante della Polizia locale, con sua determinazione n. 162 del 25 luglio 2019, avrebbe mutato il profilo professionale di una dipendente da agente di Polizia locale a istruttore amministrativo, di pari categoria C. Il giorno successivo la stessa dipendente avrebbe formulato domanda di rilascio di nulla osta alla mobilità presso il Comune di Pomigliano che aveva indetto avviso di mobilità proprio per istruttori amministrativi di categoria C. La dipendente alla quale sarebbe stato cambiato il profilo professionale non avrebbe potuto partecipare all'avviso con il profilo di agente di Polizia locale;

in questa fase, qualcuno avrebbe confuso il mutamento di mansione con il cambiamento del profilo professionale. Per cambiare il profilo occorrerebbero altre procedure e altre titolarità. Ma senza mutamento del profilo la dipendente agente di Polizia municipale non avrebbe potuto partecipare all'avviso di mobilità del Comune di Pomigliano riservato a istruttori amministrativi categoria C;

con il cambiamento del profilo professionale si sarebbe creato immediatamente un vuoto nell'organico della Polizia municipale e 4 giorni

dopo, il 30 luglio 2019, alla presenza del sindaco, la Giunta con delibera n. 96 avrebbe concesso il nulla osta alla mobilità e fatto proprie le motivazioni a supporto del cambiamento del profilo professionale della dipendente in procinto di recarsi a Pomigliano;

il 3 febbraio 2020 la dipendente in mobilità volontaria sarebbe stata assunta dal Comune di Pomigliano lasciando effettivamente un posto vacante al settore III della Polizia locale e subito dopo, il 10 febbraio, i responsabili dei settori comunali si sarebbero riuniti, con la segretaria generale, in conferenza dei servizi e avrebbero verbalizzato che vi era necessità di personale. Una delle carenze avrebbe riguardato proprio il posto lasciato vacante dalla dipendente cui sarebbe stato appena concesso il nulla osta alla mobilità volontaria nel Comune di Pomigliano. Insomma prima si sarebbe agevolata una mobilità e poi sarebbe stata lamentata la carenza di personale dello stesso profilo professionale;

il 10 marzo 2020, questa volta assente il sindaco, la Giunta comunale avrebbe deciso, nonostante non vi fosse previsione sia per l'anno 2020, sia nel piano triennale di assunzione di un istruttore amministrativo, che si sarebbe dovuto fare ricorso all'assunzione a tempo determinato di un istruttore amministrativo di categoria D per l'ufficio contenzioso lasciato libero dalla signora andata a Pomigliano;

a questo punto, la domanda che sorgerebbe spontanea sarebbe se il profilo della dipendente trasferitasi a Pomigliano sia stato cambiato per consentirle di partecipare all'avviso di mobilità oppure per creare, ad arte, un posto vacante nell'ufficio contenzioso della Polizia municipale e, in tutti e due i casi, la cosa sembrerebbe non quadrare;

venutosi, dunque, a creare il vuoto di personale, la Giunta comunale avrebbe deciso di scorrere la graduatoria nella quale la figlia del sindaco, in una precedente selezione, si sarebbe piazzata seconda. Il giorno 8 maggio 2020 con determinazione dirigenziale n. 85 la figlia del primo cittadino sarebbe stata assunta nel settore III Polizia locale, ufficio contenzioso, così come avrebbe disposto la Giunta con la delibera n. 45/2020. Tale procedimento, seppure lineare nella forma, nella sostanza farebbe trapelare qualche anomalia,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario assumere, con la massima urgenza, iniziative di propria competenza volte, anzitutto, a verificare la veridicità dei fatti esposti, narrati dalla stampa;

qualora fossero veri e vi siano le condizioni, se non ritenga di dover avviare una procedura di commissariamento dell'ente, al fine di ristabili-

re il rispetto della normativa vigente e la trasparenza nella gestione amministrativa nel Comune di Lavello;

in ogni caso, se non ritenga che ragioni di opportunità non avrebbero dovuto permettere al sindaco di procedere all'assunzione della figlia.

(4-03535)

(26 maggio 2020)

RISPOSTA. - La vicenda, originata dalla richiesta di mobilità esterna da parte di una dipendente del Comune di Lavello verso altro ente e la conseguente assunzione della figlia del sindaco dello stesso comune presso l'ufficio contenzioso, è stata acquisita dalla Prefettura di Potenza nella dettagliata ricostruzione operata dal segretario generale del Comune con nota del 10 giugno 2020.

Le disposizioni normative in materia di reclutamento di personale introdotte dalla legge di bilancio per il 2019 e dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 hanno aperto la possibilità di assunzione, determinando anche per i dipendenti comunali l'opportunità di partecipare a procedure di mobilità volontaria indette da altri enti, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001, per trasferirsi in sedi più confacenti alle proprie esigenze.

Da quanto rappresentato dall'amministrazione interessata, le disposizioni richiamate hanno permesso il trasferimento alla dipendente e ad altre due unità di personale del Comune di Lavello nel periodo compreso tra il marzo 2019 e il febbraio 2020. Il nulla osta è stato concesso previa verifica della possibilità di sopperire alla carenza di personale che sarebbe venuta a crearsi programmando nuove assunzioni, sulla base delle certificazioni del responsabile del Settore "Servizi finanziari" attestanti il rispetto delle condizioni previste in materia di spesa di personale per potervi legittimamente procedere e la sussistenza di capacità assunzionali.

In particolare, per la dipendente impegnata presso l'ufficio contenzioso sin dal 2007 è stato necessario anche presentare un'istanza di variazione del profilo professionale per poter concorrere al bando per la selezione di mobilità volontaria verso il Comune di Pomigliano d'Arco, con il passaggio dal profilo di agente di polizia locale a quello di istruttore amministrativo. E, come ricordato dal citato segretario generale, tali atti di variazione, afferenti alla micro-organizzazione e gestione del rapporto di lavoro, sono di competenza dei dirigenti/responsabili degli uffici e servizi negli enti privi di dirigenza; sussistendone i requisiti, in considerazione delle mansioni effettivamente svolte e dei titoli posseduti, tale passaggio è avvenuto con determinazione del responsabile del settore n. 162 del 25 luglio 2019.

Sul fronte delle assunzioni a tempo determinato, l'ente evidenzia la piena legittimità sia perché previste dal Piano triennale dei fabbisogni di personale 2020/2022, sia per l'esigenza emersa in sede di Conferenza di servizio del 10 febbraio 2020 (2 unità di personale con il profilo di istruttore direttivo amministrativo, cat. D, per la durata di sei mesi) in seguito approvata dalla Giunta comunale con deliberazione n. 45 del 10 marzo 2020.

In merito, gli enti locali che intendono assumere a tempo determinato hanno l'obbligo di utilizzare le proprie graduatorie a tempo indeterminato, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Al secondo posto di tale graduatoria era utilmente posizionata la figlia dell'attuale sindaco del Comune di Lavello, unica tra i quattro candidati presenti nella graduatoria a dare la propria disponibilità ad un'assunzione a tempo determinato. Nella successiva Conferenza di servizio del 28 aprile, sono state ritenute preminenti le esigenze del Settore III, Ufficio contenzioso, cui la dipendente è stata assegnata con determinazione dell'8 maggio 2020.

Nella seduta consiliare del 28 maggio il Sindaco, a seguito del rilievo mediatico assunto dalla vicenda, ne ha ricostruito i passaggi consegnando una relazione, corredata dai relativi atti, da trasmettere alla Procura della Repubblica di Potenza per le verifiche di competenza. Tale documentazione è stata inviata il successivo 1° giugno 2020.

Tale ricostruzione è stata confermata dal comandante provinciale dei Carabinieri di Potenza ed è stata sottoposta anche, per i profili di competenza, all'ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione. Quest'ultimo ha ritenuto che l'assunzione sia avvenuta in modo del tutto conforme alla normativa in materia di reclutamento di personale, sia rispettosa dei vincoli in materia di spesa di personale e di contratti flessibili e di fatto sia svincolata dal trasferimento per mobilità volontaria verso altro Ente che ha originato la carenza.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

VARIATI

(25 agosto 2020)

GASPARRI. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

a quanto si apprende, nei giorni scorsi, in risposta alla proposta di alcuni consiglieri comunali di Lecce di intitolare una strada a Norma Cossetto, medaglia d'oro alla memoria, vittima dei comunisti titini, sequestrata, stuprata e uccisa in una foiba, l'Anpi di Lecce ha espresso il proprio disap-

punto con una nota, nella quale definiva Norma Cossetto "presunta martire delle foibe", aggiungendo che questa scelta sarebbe stata "deplorable e mistifica la memoria della guerra partigiana di Liberazione che fu un fatto storico europeo";

con queste dichiarazioni l'Anpi di Lecce mette in discussione non solo la figura di Norma Cossetto, martire della Patria, ma dell'intero, orribile genocidio compiuto sul fronte orientale contro le popolazioni italiane,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo fosse a conoscenza della vicenda descritta;

se a suo avviso non si riscontri un gravissimo caso di negazionismo storico;

se non intenda valutare le procedure per sciogliere la delegazione di Lecce dell'Anpi per questo gravissimo e inaccettabile atteggiamento.

(4-02920)

(18 febbraio 2020)

RISPOSTA. - Nell'interrogazione si richiama l'attenzione su alcune dichiarazioni rilasciate dalla delegazione di Lecce dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia (Anpi) e pubblicate sul profilo "Facebook" dell'associazione.

In particolare, si tratta della dichiarazione, pubblicata sulla pagina "Facebook" dell'Anpi di Lecce, in cui il presidente ha contestato la decisione del Consiglio comunale di Lecce di intitolare una strada a Norma Cossetto, studentessa istriana uccisa dalle truppe jugoslave nel 1943.

Giova specificare che la proposta di intitolare una strada alla Cossetto era stata formulata in occasione della medesima seduta di Consiglio in cui veniva deliberato il riconoscimento della cittadinanza onoraria alla senatrice a vita Liliana Segre.

Nei giorni successivi si registravano alcuni altri episodi originati dalle contrapposizioni su tali temi.

Come noto, le eccezioni al diritto costituzionale di libera associazione risultano tassativamente tipizzate.

Più in generale, si assicura che le Forze dell'ordine continueranno a vigilare, con l'impegno e la professionalità da sempre dimostrati, al fine di garantire il pieno rispetto dei principi democratici anche per il tramite della Polizia postale e delle comunicazioni, che svolge una costante attività di monitoraggio della rete *internet*, sia d'iniziativa che a seguito di specifica segnalazione dei cittadini, al fine di individuare i contenuti di eventuale rilevanza penale all'interno dei siti *web* dei *social network*.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

VARIATI

(25 agosto 2020)

GASPARRI. - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

il 9 marzo 2020, nonostante le disposizioni restrittive introdotte in seguito dell'emergenza da COVID-19 con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020 e 8 marzo 2020, contenenti ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica, il sindaco di Sacrofano (Roma) ha convocato un Consiglio comunale;

erano di fatto vietate tutte le situazioni che prevedessero assembramenti e veniva ripetuto alla popolazione di rimanere in casa il più possibile ed uscire soltanto per ragioni importanti;

la Regione Lazio ha avuto un aumento esponenziale dei casi di contagio;

i consiglieri di minoranza del gruppo "Alleanza civica per Sacrofano" Tommaso Luzzi, Isabella Felici, Nicola Nanni e Concetta Serata, a scopo preventivo per la salute di tutti i consiglieri e del personale comunale rispetto al fenomeno epidemiologico, hanno chiesto, anche attraverso l'invio di una PEC alla casella ufficiale, il rinvio del Consiglio comunale previsto per lunedì 9 marzo alle ore 10.00, anche in considerazione dello slittamento al 30 aprile 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022, che, di fatto, rendeva assolutamente non urgente il Consiglio stesso,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo fosse a conoscenza della vicenda e se non ritenga di dover eventualmente intervenire valutando se sanzionare, così come previsto dalle norme in vigore, l'iniziativa, a giudi-

zio dell'interrogante assolutamente superficiale, posta in atto dal sindaco di Sacrofano.

(4-03516)

(26 maggio 2020)

RISPOSTA. - Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 marzo 2020, nel revocare il precedente decreto del 4 marzo 2020, all'articolo 1, comma 1, lett. h), ha previsto la "sospensione delle riunioni degli organi collegiali in presenza", riferite alle istituzioni scolastiche e universitarie, e relativamente alla regione Lombardia e alle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbanco-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia.

Alla successiva lettera q), ancora riferita ai citati contesti territoriali, è stata prevista l'adozione, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, di modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro ed evitando assembramenti.

L'articolo 2 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio, recante "misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del *virus* covid-19", non conteneva disposizioni analoghe relative alla sospensione delle riunioni in presenza degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche e universitarie, nè prevedeva che dovessero svolgersi da remoto le riunioni degli organi degli enti locali.

Invero, le misure di cui all'articolo 1 del richiamato DPCM dell'8 marzo sono state estese a tutto il territorio nazionale con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo 2020, le cui disposizioni hanno prodotto effetto a far data dal 10 marzo successivo.

Più in dettaglio, pur vietando sull'intero territorio nazionale gli assembramenti, non veniva disciplinato lo svolgimento da remoto delle riunioni consiliari degli enti locali.

Successivamente, il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27) con l'art. 73, comma 1, finalizzato a garantire la funzionalità degli organi elettivi (consigli e giunte comunali e per analogia anche gli organismi interni ai consigli, quali le commissioni e le conferenze dei capigruppo), ha ritenuto legittime le sedute

con la modalità della videoconferenza, seppure non previste e disciplinate dal regolamento sul funzionamento dell'organo assembleare.

Tuttavia, detta norma ha introdotto la possibilità per gli enti locali di scegliere facoltativamente tale modalità per lo svolgimento delle sedute degli organi.

In relazione alla specifica riunione consiliare e tenutasi il 9 marzo 2020 a Sacrofano, da elementi acquisiti attraverso la Prefettura di Roma, si è appreso che il Presidente del Consiglio comunale aveva convocato in data 27 febbraio scorso una riunione di tale organo avente ad oggetto, tra l'altro, l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2020-2022. Tale convocazione si era resa necessaria al fine di interrompere il meccanismo della spesa in dodicesimi con l'approvazione del bilancio, sebbene non fosse stato prorogato il termine al 30 aprile 2020.

Nel medesimo ambito istruttorio, il sindaco di detto Comune ha assicurato che il Consiglio comunale si è tenuto a porte chiuse, adottando misure prudenziali e cautelative; quali il distanziamento sociale di oltre un metro tra i consiglieri e la disponibilità per tutti i partecipanti di liquido igienizzante.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

VARIATI

(25 agosto 2020)

GRIMANI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

con l'ordinanza 29 marzo 2020, n. 658, del capo del Dipartimento della protezione civile, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 marzo 2020, n. 85, ed emanata in relazione alla situazione economica venutasi a determinare a causa dell'emergenza COVID-19, sono state destinate ai Comuni risorse economiche per far fronte alle esigenze di carattere alimentare, manifestate dalle fasce di popolazione maggiormente in difficoltà;

il Ministero dell'interno ha reso disponibili 400 milioni di euro a titolo di anticipo in favore dei Comuni italiani, dei quali 386 milioni destinati ai Comuni delle regioni a statuto ordinario per azioni di solidarietà alimentare;

l'art. 2, comma 4, della medesima ordinanza ha previsto, tra l'altro, che ciascun Comune, sulla base di quanto assegnato, venga autorizzato

all'acquisizione di buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso esercizi commerciali contenuti nell'elenco pubblicato da ciascun Comune;

considerato che:

l'allegato 1 della medesima ordinanza ha attribuito al Comune di Terni una somma pari a 653.680 euro;

il Comune ha predisposto gli atti per iniziare il recepimento delle richieste e ha deciso di suddividere l'importo in due porzioni, la prima pari al 70 per cento delle risorse da erogare immediatamente tramite buoni spesa, la seconda pari al 30 per cento, la cui allocazione sarà individuata in relazione alle esigenze rappresentate;

dopo l'invio di numerose domande si è appreso che il Comune ha sospeso la ricezione delle richieste per l'erogazione dei buoni spesa;

tale sospensione rappresenta una limitazione inaccettabile del diritto dei cittadini bisognosi di richiedere l'erogazione di detti buoni;

la celerità nell'evasione della pratica di erogazione è essa stessa presupposto fondamentale al fine di consentire ai cittadini di usufruire delle risorse appositamente stanziare per far fronte alle necessità emergenziali,

si chiede di sapere se il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro in indirizzo siano al corrente dell'interruzione della ricezione delle domande presso il Comune di Terni e se intendano attivarsi al fine di consentire l'immediata ripresa dell'invio delle richieste da parte dei cittadini del comune, al fine di consentire l'impegno delle cifre stanziare nella direzione delle finalità istituzionali previste.

(4-03188)

(21 aprile 2020)

RISPOSTA. - L'ordinanza del capo Dipartimento della Protezione civile n. 658 dello scorso 29 marzo, nel prevedere specifiche risorse da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare, in relazione alla situazione economica determinatasi per effetto dell'emergenza COVID-19, ha stabilito che il Ministero dell'interno disponesse, entro il 31 marzo 2020, il pagamento di un importo pari a 400 milioni di euro in favore dei comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario e delle regioni e province autonome.

Per quanto concerne l'effettivo riparto del Fondo, lo scorso 30 marzo questo Ministero ha provveduto a erogare il contributo previsto a 7.904 Enti, per un totale di 400 milioni di euro, pari all'intera dotazione del fondo.

Nello specifico, il Comune di Terni ha ricevuto 653.680 euro a titolo di Fondo di "solidarietà alimentare". In merito alla gestione di tali risorse, attraverso la Prefettura di Terni si è appreso che, a seguito di un confronto con l'ANCI, il Comune ha provveduto agli adempimenti contabili e, con delibera della Giunta comunale del 3 aprile scorso, n. 68, ha approvato un atto di indirizzo nel quale sono state emanate le istruzioni per l'erogazione del beneficio del fondo di solidarietà alimentare, precisando lo stanziamento, in una prima fase, del 70 per cento del contributo assegnato, e riservando il restante 30 per cento a una successiva valutazione, anche in relazione al numero delle domande che sarebbero pervenute; è stato quindi pubblicato sul sito *internet* del Comune di Terni un apposito avviso, con relativo indirizzo *mail* al quale far riferimento.

Qualche giorno dopo, il 6 aprile, è stata costituita un'apposita commissione per verificare le richieste pervenute, in particolare sotto il profilo di situazioni di evidente disagio rilevate anche dai servizi sociali; in seguito a tale verifica è iniziata la consegna dei buoni spesa direttamente al domicilio dei beneficiari.

Il successivo 14 aprile, gli Uffici comunali hanno riscontrato irregolarità in quasi il 40 per cento delle oltre 2.700 richieste pervenute, quali compilazione non corretta o assenza della documentazione necessaria. Di conseguenza la citata Commissione ha ritenuto opportuno sospendere l'attività di ricezione delle domande per poter procedere alla loro regolarizzazione, evitandone in questo modo il rigetto, con evidente pregiudizio per gli interessati. Con delibera dirigenziale n. 1042 dello stesso giorno sono stati sospesi i termini per l'invio delle domande, al fine di consentire l'attivazione del soccorso istruttorio rispetto a quelle già pervenute.

La consegna dei buoni spesa è tuttavia proseguita anche nei giorni successivi e, con determinazione dirigenziale n. 1180 del 27 aprile 2020, il Comune ha informato di ritenere tempestive anche le *mail* di richiesta pervenute dalle ore 14.00 del 14 aprile, alle ore 14.00 del 30 aprile, senza, quindi, arrecare pregiudizio alle istanze aventi data posteriore al 14 aprile.

Con delibera n. 97 del 20 maggio 2020, al fine di fornire riscontro al maggior numero di richieste possibile, la Giunta comunale ha disposto di utilizzare l'intero importo, pari a 653.680 euro, messo a disposizione del Comune di Terni.

I buoni spesa concessi fino alla fine dello scorso luglio sono stati 1.957, pari ad altrettanti beneficiari, mentre proseguono le consegne per

quei richiedenti la cui istruttoria amministrativa è risultata incompleta (per una stima di circa 60 istanze da integrare).

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

VARIATI

(25 agosto 2020)

LA MURA, CORRADO, TRENTACOSTE, MORONESE, MARILOTTI, GIANNUZZI, MAIORINO, LANNUTTI, PRESUTTO, PISANI Giuseppe, PIRRO, MONTEVECCHI, FERRARA, COLTORTI, ANGRISANI. - *Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo.*
- Premesso che:

per promuovere i siti di interesse culturale, come previsto nel Programma operativo nazionale "Cultura e sviluppo" 2014-2020 (PON), sono stati realizzati diversi progetti di Rafforzamento delle dotazioni culturali, anche con l'impiego dei Fondi europei di sviluppo regionali (FESR);

alcuni interventi relativi al Parco archeologico di Pompei sono stati realizzati con 110 milioni di euro, stanziati nell'ambito del Grande Progetto Pompei;

nei giorni scorsi è stata pubblicata una nuova relazione della Corte dei conti europea, dal titolo "Gli investimenti dell'UE nei siti di interesse culturale meritano maggiore attenzione e coordinamento", nella quale la Corte ha verificato l'efficacia e la sostenibilità degli investimenti FESR nei siti culturali, valutando l'adeguatezza del quadro dell'Unione europea per la cultura, il suo coordinamento con i meccanismi di finanziamento e l'esecuzione dei finanziamenti FESR;

la Corte dei conti europea, ai fini della relazione appena pubblicata, ha analizzato 27 progetti, relativi a sette Paesi, tra cui compaiono sei progetti italiani e, in particolare, il progetto nel sito di Pompei, patrimonio mondiale, che ha ricevuto fondi FESR per circa 78 milioni di euro a fini di salvaguardia e di promozione. L'*audit* della Corte è stato condotto solo sui lavori relativi alla "Casa dell'Efebo", ultimata nel dicembre 2015. Gli interventi effettuati presso la Casa hanno compreso lavori di restauro nel triclinio estivo, una sala da pranzo romana che dà sul giardino sotto un porticato sostenuto da quattro colonne;

nella relazione viene dichiarato che l'autorità di gestione ha visitato la Casa dell'Efebo per verificare le spese dichiarate e conferma che i lavori erano stati ultimati. Inoltre, si rileva che tre anni dopo il completamento

dei lavori, la struttura era danneggiata in una serie di punti. Nel corso di una verifica di monitoraggio svolta dal beneficiario, gli esperti hanno concluso che la struttura era stata compromessa dall'altissimo numero di visitatori che avevano accesso al triclinio e dall'assenza di protezioni su tutti i lati della struttura. Un dispositivo di protezione in policarbonato, finanziato dal progetto FESR controllato, era stato conservato in un magazzino e mai installato. La relazione afferma che tale struttura di protezione è stata installata all'inizio del 2019, nel corso di lavori di manutenzione, tre anni dopo il completamento del progetto. "Un errore", si dichiara, "che ha danneggiato l'infrastruttura fisica del triclinio estivo";

la notizia è stata ripresa da molte testate giornalistiche e il 24 aprile 2020 è stato pubblicato sul sito *web* del Parco archeologico di Pompei un comunicato in cui si conferma di aver dato riscontro alla richiesta di chiarimenti degli *auditors* della Corte dei conti europea, con una nota di osservazioni inviata il 29 gennaio 2020. Nella nota, il Parco precisava di non condividere il rilevamento di danni al triclinio della Casa dell'Efebo e dichiarava che la teca in policarbonato a protezione delle pitture ad affresco dello stesso non era stata installata al termine dei lavori sulla base di specifiche valutazioni tecniche;

nonostante lo scambio epistolare, la Corte ha ritenuto di confermare sia il ritardo di completamento delle attività del progetto, che i conseguenti danni intercorsi sull'opera, che si sarebbero potuti evitare, come indicato nella relazione finale, con l'installazione tempestiva della teca in policarbonato, che avrebbe assicurato l'adeguata protezione dal numero elevato di visitatori;

a seguito della pubblicazione delle osservazioni della Corte dei conti europea, si è acceso un dibattito che ha coinvolto moltissimo i cittadini di Pompei, che considerano il Parco, insieme al Santuario, il cuore pulsante, economico e culturale, della città, e sentono la necessità di un intervento di massima trasparenza che chiarisca i fatti e ne determini le logiche conseguenze;

considerato che, a parere dell'interrogante:

non essendo conciliabili le posizioni della Corte dei conti europea con quelle espresse nel citato comunicato stampa del Parco archeologico di Pompei, è assolutamente necessario fornire chiarimenti in ordine alla vicenda esposta;

in analogia all'*audit* condotto dalla Corte dei conti europea, ad interventi ultimati, avente lo scopo di verificarne l'efficacia e la sostenibilità degli investimenti dell'UE nei siti culturali, è opportuno prevedere, per tramite della funzione di vigilanza e controllo, anche nuove verifiche relative

agli altri interventi specificatamente previsti dal Grande Progetto Pompei nell'intera *buffer zone*,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative intenda assumere affinché la vicenda descritta sia definitivamente chiarita;

se ritenga di adottare, nei limiti delle sue competenze, provvedimenti affinché nell'ambito del Grande Progetto Pompei venga redatto un piano di *auditing* ulteriore, che possa verificare, anche dopo l'ultimazione degli interventi effettuati, entro comunque i 5 anni, l'effettivo impatto e lo stato di mantenimento delle opere realizzate.

(4-03270)

(29 aprile 2020)

RISPOSTA. - Sulla base degli elementi acquisiti dal Segretariato generale e dal Parco archeologico di Pompei, si rappresenta quanto segue.

In data 11 aprile 2019, nell'ambito del controllo di gestione sui fondi FESR nei siti culturali, si è svolto presso il Parco archeologico di Pompei l'*audit* dei rappresentanti della Corte dei Conti europea relativo al "Programma POIn - intervento GPP 33 "Lavori di restauro degli apparati decorativi, pittorici e pavimentali della Casa dell'Efebo Regio I Ins. 7 civ.10,11-12.19".

L'*audit* ha riguardato, come da ordine del giorno, la verifica della documentazione amministrativa, tecnica e contabile dell'intervento e la verifica fisica presso il sito oggetto di finanziamento.

In data 10 dicembre 2019 è stata inviata all'attenzione della Direzione generale del Parco archeologico di Pompei una comunicazione dell'ECA, in cui l'ECA chiedeva conferma delle constatazioni effettuate presso il Parco archeologico di Pompei.

In data 29 gennaio 2020, a riscontro della comunicazione, la Direzione generale del Parco precisava che "relativamente a quanto riportato nel riquadro n. 11, non si condivide la constatazione dei danni alle strutture del triclinio. La teca non è stata installata a seguito della conclusione dei lavori per garantire un ciclo di manutenzione a cura del team di monitoraggio di Ales SPA. Successivamente ai fini di una maggiore conservazione, sono state installate le protezioni all'ambiente del triclinio".

In data 23 aprile 2020 è stata resa pubblica sul sito istituzionale della Corte dei Conti europea la relazione speciale 08/2020 avente ad oggetto "Gli investimenti dell'UE nei siti di interesse culturale meritano maggiore attenzione e coordinamento", nella quale la Corte ha esaminato l'attività della Commissione, prendendo in esame 27 progetti di sette Stati membri, e ha valutato gli effetti economici, sociali e culturali degli investimenti FESR, nonché la sostenibilità finanziaria e fisica dei siti stessi.

Relativamente al Parco archeologico di Pompei, nella suddetta relazione (p. 38, riquadro 6) viene evidenziato che "Dal 2015, il Parco archeologico di Pompei dispone di un piano completo di monitoraggio e manutenzione per proteggere gli edifici, le opere d'arte e i manufatti dal deterioramento. Il piano si articola in diverse componenti che definiscono: i) priorità d'intervento necessarie per preservare il sito e relativo cronoprogramma; ii) misure per migliorare le condizioni di fruizione del sito e per promuovere il turismo; iii) misure di mitigazione del rischio di catastrofi naturali; iv) meccanismi di *governance*; v) meccanismi di monitoraggio. Dal 2014 il sito dispone inoltre di un archivio digitalizzato con informazioni sulla manutenzione che è stata e effettuata e su successive ispezioni.

Nell'ambito della medesima relazione (p. 51, riquadro 10), si precisa che "ai fini della visita di audit, è stata estratta dal campione la Casa dell'Efebo ultimata nel dicembre 2015", rilevando con riferimento ai lavori di restauro condotti presso il triclinio estivo che "tre anni dopo il completamento dei lavori la struttura era danneggiata in una serie di punti. Nel corso di una verifica di monitoraggio effettuata dal beneficiario, gli esperti hanno concluso che la struttura era compromessa dall'altissimo numero di visitatori che avevano accesso al triclinio e dall'assenza di protezioni sui lati della struttura. Un dispositivo di protezione in policarbonato, finanziato dal progetto FESR controllato, era stato conservato in un magazzino e mai installato. È stato installato all'inizio del 2019, nel corso di lavori di manutenzione, tre anni dopo il completamento del progetto. Questo errore ha danneggiato l'infrastruttura fisica del triclinio estivo".

In data 24 aprile 2020, a seguito della diffusione a mezzo stampa delle constatazioni espresse dall'ECA nella relazione speciale 8/2020, il Parco ha pubblicato sul proprio sito istituzionale un ampio comunicato nel quale si fornivano chiarimenti e precisazioni in merito a quanto inaspettatamente riportato nella relazione speciale.

Con nota prot. n. 3882 del 24 aprile 2020, la Direzione generale del Parco ha inviato all'ECA una relazione di dettaglio, al fine di rendere ulteriori chiarimenti rispetto a quanto già rappresentato nella nota prot. n. 1152 del 29 gennaio 2020.

Nello specifico, si precisava "che l'Amministrazione ha eseguito due diversi interventi di conservazione sulla domus denominata Casa dell'E-

febo. Un primo intervento di restauro denominato "Restauro Architettonico della Casa dell'Efebo e limitrofe" ha avuto avvio nel 2012, finanziato con fondi ordinari dell'allora Soprintendenza. Esso prevedeva, oltre al restauro architettonico, anche la realizzazione di protezioni in polycarbonato delle pitture ad affresco che decoravano i letti in muratura del triclinio estivo. A conclusione dei lavori, avvenuta nell'anno 2014, le protezioni non furono poste in opera, al fine di consentire l'avvio, nell'anno 2015, del secondo intervento di Restauro degli apparati decorativi pittorici e pavimentali della Casa dell'Efebo, denominato, "GPP 33" finanziato con fondi europei. Pertanto, l'intervento "GPP 33" non comprendeva la realizzazione di "un dispositivo in polycarbonato" come erroneamente asserito dagli auditors...".

La nota era inoltre corredata da una relazione specialistica prodotta dalla dott.ssa Manuela Valentini, nella quale si evidenziava che "riguardo al posizionamento delle protezioni in polycarbonato delle pitture ad affresco che decoravano i letti in muratura del triclinio estivo, realizzate nel precedente cantiere e non ancora applicate, si è ritenuto opportuno lasciare libere le superfici dipinte in base ad alcune considerazioni: la possibile formazione tra le lastre e i letti in muratura di uno strato di condensa che avrebbe potuto generare patine ed efflorescenze sulla pellicola pittorica; la presenza della nuova copertura in legno e lastre in polycarbonato come presidio delle acque piovane; continuo e costante monitoraggio manutentivo dei restauratori dell'Ales all'interno della domus.

Tuttavia, recentemente, considerato il grande afflusso di visitatori all'interno degli scavi e in particolare nella Domus, al fine di evitare il danno antropico dovuto al passaggio e alla sosta in prossimità delle strutture del triclinio estivo, si è ritenuto opportuno applicare le lastre in polycarbonato come presidio per eventuali danni alle superfici dipinte".

In esito alla suddetta nota, la Direzione generale del Parco invitava l'ECA ad "una formale e pubblica rettifica della relazione di cui all'oggetto, relativamente al punto su richiamato, atteso che le considerazioni e valutazioni tecniche riportate nell'atto pubblicato recano un grave ed ingiustificato danno d'immagine al Parco Archeologico di Pompei e all'Italia".

Sulla base di quanto esposto e della documentazione prodotta dal Parco archeologico di Pompei è intendimento di questa Amministrazione chiedere alla Corte dei Conti europea di rivedere le conclusioni pubblicate nella propria relazione speciale n. 8/2020 relativamente al Parco archeologico di Pompei.

Infine, in merito al quesito, "se il Ministro ... ritenga di adottare, nei limiti delle sue competenze, provvedimenti affinché nell'ambito del Grande Progetto Pompei venga redatto un piano di auditing ulteriore, che possa verificare, anche dopo l'ultimazione degli interventi effettuati, entro

comunque i 5 anni, l'effettivo impatto e lo stato di mantenimento delle opere realizzate", si rappresenta quanto segue:

Il Programma operativo nazionale (PON) Cultura e Sviluppo, cui afferisce il Grande Progetto Pompei II Fase (GPP), prevede, per obbligo dei regolamenti comunitari, la definizione e la realizzazione di un piano delle valutazioni.

Tale Piano è stato regolarmente elaborato ed approvato dal Comitato di sorveglianza del medesimo Programma e comprende, tra le 7 valutazioni previste, una valutazione specificatamente dedicata al Grande Progetto, definita "Valutazione finale del GPP".

Questa valutazione sarà affidata nei prossimi 2 anni ad un "valutatore indipendente" (così come previsto dalle norme comunitarie) e sarà finalizzata a valutare gli effetti degli investimenti realizzati, in termini di risultati raggiunti, rispetto ai *target* prefissati.

Riguardo al monitoraggio dello "stato di mantenimento delle opere realizzate", si evidenzia che per l'area archeologica di Pompei è assicurato un controllo puntuale e periodico dello stato di conservazione dei beni, ivi compresi quelli oggetto degli investimenti del GPP.

Anche grazie al Grande Progetto, il Parco archeologico di Pompei ha potuto realizzare un progetto strategico di tipo conoscitivo (Piano della conoscenza) e di gestione dei dati (Sistema informativo) che consente, tra l'altro, di valutare lo stato di conservazione e gli elementi di degrado, al fine di attuare la conservazione programmata attraverso controlli ispettivi periodici, sottraendo gli interventi ad una logica puramente emergenziale.

Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo

ORRICO

(9 settembre 2020)

LAFORGIA. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

il "Giorno del ricordo" è una solennità civile nazionale italiana, celebrata il 10 febbraio di ogni anno. Istituita con la legge 30 marzo 2004 n. 92, vuole «conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale»;

al Giorno del ricordo è associato il rilascio di una medaglia commemorativa destinata ai parenti delle persone soppresses e infoibate in Istria, a Fiume, in Dalmazia o nelle province dell'attuale confine orientale dall'8 settembre 1943, data dell'annuncio dell'entrata in vigore dell'armistizio di Cassibile, al 10 febbraio 1947, giorno della firma dei trattati di pace di Parigi;

in occasione di tale ricorrenza il sindaco di Nardò, Nippi Mellone, noto per la sua provenienza da ambienti di estrema destra ed in passato legato a Casa Pound, ha dichiarato: "Rendiamo onore ai martiri delle foibe chiudiamo l'Anpi Lecce";

in un *post* pubblicato sulla sua pagina "Facebook", ha scritto: "La comunità di Nardò rende onore ai martiri delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata. Chi ancora oggi rifiuta di riconoscere le dimensioni di questa tragedia e reclama l'oblio per Norma Cossetto e altre vittime dei comunisti titini deve solo vergognarsi. Mi riferisco, in particolare, all'anonima Anpi Lecce, una sigla dietro la quale si nascondono uomini e donne fuori dal tempo e dalla civiltà. L'Anpi Lecce deve essere chiusa al più presto perché rappresenta un pericolo per la democrazia. Onore all'Italia - scrive il sindaco che ha dedicato un minuto di silenzio in consiglio comunale e fatto illuminare la fontana di piazza Castello - onore a chi è morto nel nome della bandiera, onore a chi è stato ucciso solo perché italiano, onore a tutte le vittime dell'odio";

va segnalato come il Nippi Mellone sia già noto per le sue azioni politiche, come quando, riporta il quotidiano "la Repubblica", edizione di Bari, l'11 febbraio 2020: "due anni fa decise di ricordare in piazza Sergio Ramelli, giovane di estrema destra ucciso nel 1975 con tanto di saluto fascista";

considerato che:

l'ANPI, Associazione nazionale partigiani d'Italia, con i suoi oltre 120.000 iscritti, è tra le più grandi associazioni combattentistiche presenti e attive oggi nel Paese e fu costituita il 6 giugno 1944, a Roma, dal CLN del Centro Italia, mentre il Nord era ancora sotto l'occupazione nazifascista;

il 5 aprile 1945, con il decreto luogotenenziale n. 224, le veniva conferita la qualifica di ente morale che la dotava di personalità giuridica, promuovendola di fatto come associazione ufficiale dei partigiani;

accadono ormai quotidianamente episodi negazionisti, squadristi, violenti che si ispirano al nazifascismo;

troppo spesso vengono imbrattate lapidi di martiri della resistenza con svastiche e porte di case segnalate come residenze di persone ebre;

nel nostro Paese sta montando un clima d'odio e di intolleranza verso tutte le persone considerate "diverse";

a parere dell'interrogante le associazioni come l'ANPI, che si fissano l'obiettivo di tenere viva la memoria storica del nostro Paese, vanno tutelate e mai offese;

la nostra Carta Costituzionale sancisce all'articolo 21 che: "Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione", e la XII disposizione transitoria e finale della Costituzione recita: "È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista. In deroga all'articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dall'entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista." Pertanto associazioni antifasciste agiscono a tutela del nostro dettato Costituzionale,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti riportati in premessa e come intenda agire affinché libere associazioni non vengano censurate e soprattutto se ritenga opportuno che un rappresentante delle Istituzioni della nostra Repubblica possa affermare che un'associazione che agisce a tutela della Costituzione rappresenti un pericolo per la democrazia.

(4-02881)

(11 febbraio 2020)

RISPOSTA. - Le vicende menzionate si inseriscono in una dialettica su posizioni contrapposte che trae origine dalla decisione del Consiglio comunale di Lecce di intitolare, su proposta del rappresentante di Gioventù Nazionale, nonché capo gruppo di Forza Italia al Comune di Lecce, una strada a Norma Cossetto, studentessa istriana, uccisa ed infoibata dalle truppe Jugoslave nel 1943.

Giova precisare che detta proposta era stata formulata in occasione della medesima seduta consiliare in cui veniva deliberato il riconoscimento della cittadinanza onoraria alla senatrice a vita Liliana Segre.

A seguito di ciò, sul profilo "Facebook" dell'Anpi di Lecce compariva una dichiarazione del Presidente provinciale dell'Associazione, datata 29 gennaio c.a., che contestava la "decisione simultanea di titolare una via a una presunta martire delle foibe", invitando altresì a mutare il nome delle vie intitolate a Giorgio Almirante e a Predappio.

Nei giorni successivi si registravano alcuni episodi riconducibili alle diverse posizioni sul tema.

Il medesimo amministratore pubblicava, inoltre, sul proprio profilo Facebook un *post* in cui chiedeva la chiusura di Anpi Lecce a cagione del rifiuto di riconoscere la tragedia delle foibe e di negare il ricordo alla Cossetto e alle altre vittime.

Tali dichiarazioni del sindaco provocavano la pubblicazione sul profilo Facebook di "Sinistra italiana-Salento" di un *post* che definiva "inqualificabili tali frasi che vanno contro la storia antifascista rappresentando un pericolo per la democrazia", mentre sul profilo di Anpi Lecce veniva pubblicato un *post* corredato da un fotomontaggio del volto del sindaco sulla figura di un gerarca fascista in divisa.

Tutto ciò premesso, si assicura che le forze dell'ordine continueranno a vigilare, con l'impegno e la professionalità da sempre dimostrati al fine di garantire il pieno rispetto dei principi democratici, anche per il tramite della Polizia postale e delle comunicazioni che svolge una costante attività di monitoraggio della rete *internet*, sia di iniziativa che a seguito di specifica segnalazione dei cittadini, al fine di individuare i contenuti di eventuale rilevanza penale all'interno dei siti *web* e dei *social network*.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

VARIATI

(25 agosto 2020)

QUAGLIARIELLO. - *Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo.* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

il 16 novembre 2019, presso una casa d'asta tedesca, la Peter Feuser Auktionen di Stoccarda, verrà venduto l'archivio di Corrado Mezzana, artista italiano che il grande critico Federico Zeri aveva scritto essere il massimo autore di bozzetti per francobolli, con una tecnica attraverso la quale "la complessità culturale e compositiva, unita alla carica simbolico-allegorica, si risolve in una chiara perfetta leggibilità, nonostante la minuta cura dei particolari";

i circa 150 pezzi messi all'incanto raccolgono disegni e bozzetti per cartevalori del Regno e del primo periodo della Repubblica diffuse poi in milioni di esemplari, che rappresentano una straordinaria rassegna della storia italiana di quegli anni;

la direttrice generale del museo storico delle comunicazioni, il cui patrimonio è stato sottoposto a tutela di interesse culturale particolarmente importante con decreto ministeriale 18 giugno 2019, n. 122, ha chiesto al Ministero per i beni e le attività culturali ed il turismo di intervenire, perché i lotti posti all'asta siano destinati a patrimonio di interesse pubblico nella piena proprietà dello Stato italiano, al fine di evitarne l'irrimediabile dispersione,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto sopra e quali iniziative intenda tempestivamente assumere per acquisire i lotti messi all'asta e destinarli al museo storico delle comunicazioni.

(4-02491)

(19 novembre 2019)

RISPOSTA. - Sulla base degli elementi forniti dalla Direzione generale Archivi e dalla Soprintendenza archivistica e bibliografica del Lazio, si rappresenta quanto segue.

La Soprintendenza, pur non essendo in possesso di alcuna notizia relativa all'archivio dell'artista, ha contattato il Polo culturale del Ministero dello sviluppo economico dove un nucleo di 22 esemplari di bozzetti di Mezzana, relativi alla serie ordinaria "Italia al Lavoro" emessa il 1° ottobre 1952 dal Ministero delle poste e telecomunicazioni, risulta conservato presso il Museo storico della comunicazione.

La natura di tali bozzetti, di proprietà del Ministero dello sviluppo economico, è riconducibile al complesso di opere prodotte da artisti che hanno partecipato, nel corso del tempo, ai concorsi filatelici promossi con la collaborazione della Consulta filatelica per la selezione di opere da impiegare per la emissione di carte valori.

Il nucleo di tali opere, pertanto, deve intendersi come documentazione statale prodotta dal Ministero nell'esercizio delle sue funzioni.

Diverso il caso dei bozzetti inseriti nel catalogo della Sudphila Peter Feuser Auktionen di Stoccarda e posti in asta (la n. 91/II) il 16 novembre 2019: si tratta di 151 lotti di francobolli e di materiali preparatori realizzati dall'artista romano.

Il Ministero, che ha escluso tale materiale come proveniente dal proprio archivio, li riconduce all'attività di studio preparatorio per la realizzazione di bozzetti di francobolli da parte di Mezzana.

Pur rivestendo un indubbio valore artistico, culturale e storico, tale nucleo di opere non appare quindi appartenente allo Stato, né rivendicabile.

Il Ministero ha proceduto, nei giorni precedenti all'asta, a valutare l'ipotesi di un acquisto del lotto per integrare con materiali accessori il proprio patrimonio, ma non ha ritenuto opportuno dare corso all'iniziativa.

Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo
ORRICO

(9 settembre 2020)

ROJC. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

nel mese di giugno 2020, l'orchestra filarmonica di Monfalcone, associazione *no profit* istituita allo scopo di diffondere la cultura musicale, si è esibita durante la festa della musica promossa dal Comune di Monfalcone (Gorizia) con l'obiettivo di valorizzare le attività di tutti coloro che fanno musica sul territorio, dal punto di vista sia professionale che amatoriale;

si tratta di un evento, sostenuto dal Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo e dalla SIAE, per trasmettere quel messaggio di cultura, partecipazione, armonia e universalità che solo la musica riesce a dare;

a causa dell'emergenza sanitaria, la formazione era a ranghi ridotti, ovvero un quintetto di fiati a cui era stato chiamato a partecipare un flautista, storico collaboratore dell'orchestra (che si avvale esclusivamente di volontari), da tempo animatore su "Facebook" di un gruppo di cittadini molto critici rispetto alle scelte politiche dell'amministrazione comunale;

l'orchestra ripeterà l'esibizione anche domenica 2 agosto, senza però la presenza del flautista, nel frattempo "espulso" dalla formazione, a causa della sua pubblica contrarietà alla politica dell'amministrazione comunale monfalconese;

l'espulsione del flautista, a quanto si apprende dal quotidiano "Il Piccolo", edizione di Monfalcone, del 29 luglio, sarebbe stata pretesa dall'assessore comunale per la cultura che si è trincerato dietro a un laconico "no comment";

lo stesso flautista conferma la versione in una dichiarazione al quotidiano: "I responsabili dell'orchestra mi hanno contattato spiegandomi

che l'assessore aveva sollevato perplessità sulla mia presenza al concerto di domenica 2 agosto viste le mie critiche sui social verso la Giunta", aggiungendo che "questi fatti costituiscono un precedente preoccupante nonché un chiaro indicatore di una subdola e odiosa prassi secondo la quale chi non è in sintonia con la Giunta non ha cittadinanza culturale sul territorio. Da qui la mia decisione di procedere per vie legali",

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ravveda nel comportamento dell'assessore per la cultura del Comune di Monfalcone un evidente impedimento della libertà di manifestazione del pensiero, che è un diritto fondante riconosciuto dal nostro ordinamento democratico, e se non ritenga che vi sia, da parte degli organi periferici dello Stato, la possibilità di censurare tale comportamento, che all'interrogante risulta inaccettabile.

(4-03924)

(29 luglio 2020)

RISPOSTA. - Nell'atto di sindacato ispettivo si fa riferimento ad alcuni eventi promossi dal Comune di Monfalcone, al fine di valorizzare i vari settori della vita culturale del territorio, con particolare riguardo allo svolgimento di esibizioni musicali.

In particolare, si richiama l'attenzione sul caso di un musicista, collaboratore dell'orchestra filarmonica di Monfalcone e da tempo animatore sui *social* di un gruppo di cittadini molto critico verso l'amministrazione comunale; infatti, il musicista sarebbe stato chiamato a partecipare ad un'esibizione dell'orchestra ma non a quella successiva e ciò, sulla base di alcune dichiarazioni rese dall'interessato e pubblicate su alcuni organi della stampa locale, sarebbe da ricondurre alle critiche manifestate nei confronti delle scelte adottate dall'Amministrazione comunale.

In relazione alla vicenda, appare opportuno evidenziare come la questione sia stata approfondita dalla Prefettura di Gorizia, attraverso l'acquisizione delle necessarie informazioni fornite dalla stessa Amministrazione comunale di Monfalcone.

Quest'ultima ha evidenziato come, nello stesso articolo di stampa, nel quale si configurava l'esclusione del musicista per ragioni derivanti, come detto, dalle critiche mosse dallo stesso nei confronti della stessa Amministrazione, fossero presenti, altresì, ulteriori dichiarazioni, rilasciate dalla direttrice dell'orchestra, la quale ha invece affermato di avere agito in piena autonomia sulle scelte relative alla individuazione dei musicisti.

Più in generale, si rileva che il Comune di Monfalcone ha tenuto a sottolineare come l'approccio adottato per l'organizzazione dei vari eventi culturali della stagione estiva risponda esclusivamente a esigenze che prescindono, in ogni caso, da considerazioni di ordine ideologico, e che attengono, tra l'altro, alle richieste e all'apprezzamento manifestato dal pubblico, nonché alla valorizzazione di tutti i gruppi e gli artisti del territorio.

Quanto sopra sulla base di criteri oggettivi che improntano la programmazione dei moltissimi eventi estivi nell'ambito delle manifestazioni teatrali, letterarie, filosofiche o musicali.

Anche gli appuntamenti previsti dal calendario per la stagione musicale sono stati assunti con l'obiettivo di soddisfare le diverse preferenze dei cittadini, offrendo eventi adeguati alle diverse tendenze musicali, puntando sull'intrattenimento di qualità.

Resta ferma da parte del Ministero dell'interno, la difesa della libertà della manifestazione del pensiero, quale diritto costituzionalmente tutelato e fondante nell'ambito di uno Stato di diritto.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

VARIATI

(25 agosto 2020)

SAVIANE. - *Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo.* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

in data 5 dicembre 2019 è stato apposto un nuovo vincolo nell'area dell'alto bellunese "Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area alpina compresa tra il Comelico e la Val D'Ansiei, Comuni di Auronzo di Cadore, Danta di Cadore, Santo Stefano di Cadore, San Pietro di Cadore, San Nicolò di Comelico e Comelico superiore (Belluno), ai sensi degli articoli 136 comma 1 lettere c) e d), 138 comma 3 e 141 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio";

il vincolo apposto toglie agli enti periferici, segnatamente i Comuni dell'alto bellunese, la Provincia di Belluno e la Regione Veneto, la possibilità di realizzare una propria autonoma strategia di sviluppo e inoltre presenta aspetti di genericità nelle motivazioni a sostegno della necessità di un "vincolo" paesaggistico, non introducendo nuovi elementi straordinari;

il territorio oggetto dalla dichiarazione di notevole interesse pubblico della Soprintendenza ha subito gli effetti devastanti della tempesta

"Vaia", tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre 2018 e tuttora necessita di azioni ineludibili di messa in sicurezza e di manutenzione, oltre che di recupero e smaltimento del legname abbattuto, operazioni che richiedono tempestività ed efficacia di intervento che sarebbero rese complicate e farraginose con il nuovo sistema di vincolo;

la dichiarazione assume caratteristiche di atto volutamente forzato, che non trova giustificazione da necessità impellenti, perché si sovrappone alla già rilevante produzione di strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica locale, regionale e statale, con pertinenti caratteri di rilevante tutela paesaggistica. È ridondante e ultroneo rispetto agli strumenti di vincolo ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *g)*, *h)*, del decreto legislativo n. 42 del 2004, che interessano attualmente la quasi totalità del territorio considerato;

la dichiarazione risulta in palese contrasto con i risultati referendari di autonomia del Veneto e della Provincia di Belluno ed ha avuto parere contrario da parte di tutti gli enti locali, segnatamente i Comuni interessati dell'alto bellunese, la Provincia di Belluno, la Regione Veneto e associazioni culturali locali;

la dichiarazione della Soprintendenza preclude le possibilità di sviluppo economico e sociale di un territorio che potrebbe investire sugli eventi mondiali in programma nella provincia di Belluno (mondiali di sci 2021 e olimpiadi 2026);

la provincia di Belluno è soggetta a forte spopolamento ormai da oltre 20 anni, con dati demografici drammatici soprattutto nelle aree di montagna e in particolare nella macroarea del Comelico, ovvero quella oggetto del vincolo,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda attivare la procedura di modifica del vincolo paesaggistico con esclusione delle zone indicate ricadenti nella provincia di Belluno.

(4-02998)

(4 marzo 2020)

RISPOSTA. - Sulla base degli elementi forniti dalla Direzione Generale archeologia, belle arti e paesaggio, si rappresenta quanto segue.

Il procedimento *ex art.* 138, comma 3, del Codice prende il via dall'Atto di indirizzo prot. 7990 del 15 marzo 2019 il quale si pone in rap-

porto di assoluta coerenza e complementarietà con la precedente circolare n. 9 dell'11 marzo 2019 prot. 7237.

Detta circolare, prendendo atto del fatto che "in diverse Regioni, si registrano difficoltà e rallentamenti nel processo di co-pianificazione ascrivibili a circostanze di varia natura in conseguenza delle quali la definizione delle prescrizioni d'uso per gli ambiti vincolati con specifici provvedimenti tende a collocarsi in un orizzonte temporale non definito e comunque non prossimo..." dispone che "le Soprintendenze provvedano ad avviare, con ogni sollecitudine, in applicazione dell'art.141-bis del Codice ed anche in via sostitutiva, ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, i procedimenti finalizzati all'integrazione delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico sotto il profilo paesaggistico...con la redazione ed emanazione delle necessarie prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei valori espressi dai contesti vincolati (cd. vestizione)".

L'attivazione del potere di cui all'art. 138, comma 3, del Codice risponde alla necessità, rilevata nell'Atto di indirizzo, di attuare un'ampia e coerente azione finalizzata alla tutela del paesaggio veneto, a fronte del maturato significativo ritardo dei lavori di co-pianificazione.

Detta azione si sarebbe dovuta sostanziare sia nella cosiddetta "vestizione", prevista dall'art. 141-*bis* del Codice, attraverso la predisposizione di un puntuale dettato prescrittivo ad integrazione dei vincoli pregressi, costituenti "semplici" dichiarazioni del notevole interesse non dotate di prescrizioni d'uso, sia nella adozione di provvedimenti dichiarativi espressi (ovviamente con disciplina d'uso), laddove, come nel caso del Comelico, si fosse ravvisata l'assenza di strumenti dichiarativi in riferimento ad un ambito paesaggistico di pregio.

Rientra nelle scelte discrezionali del Ministero attuare, dapprima, la procedura *ex art. 141-bis*, applicabile ai territori oggetto di dichiarazione, quali per esempio i comuni di Cortina (decreto ministeriale 10 giugno 1952), di Sappada (decreto ministeriale 7 gennaio 1956), della Val Visdende (decreto ministeriale 18 giugno 1958) e di Misurina (decreto ministeriale 13 aprile 1957), oppure la procedura prevista dall'art. 138, comma 3, in presenza di un ambito territoriale di rilevante valore paesaggistico, quale quello in questione, constatata l'assenza di strumenti dichiarativi espressi di tutela e, comunque, di normativa d'uso.

Sulla base dello studio e dell'attenta analisi, su cui si è incardinata l'attività istruttoria della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso, si è constatato come proprio il tipo di tutela operante sull'area di specie, di particolare pregio, costituisca un *vulnus* alla conservazione di quei valori identitari riconosciuti; la presenza di porzioni di territorio soggette a tutela *ope legis ex art. 142 e*, quindi, per oggettivi limiti normativi, priva di

"disciplina d'uso", non avrebbe consentito una protezione coerente ed omogenea.

Proprio su tali presupposti il Ministero ha inteso esercitare i poteri sanciti dall'art. 138 del Codice, redigendo per l'intero ambito una specifica "disciplina d'uso", la cui funzione è quella di orientare non solo l'attività pianificatoria, ma anche i presupposti delle autorizzazioni paesaggistiche *ex art. 146 del Codice*.

In assenza del piano, la disciplina d'uso della dichiarazione di interesse va a regolare e rendere maggiormente coerente anche l'attività autorizzatoria di questo Ministero nella valutazione dei singoli progetti.

Metodologicamente, si è partiti dal riconoscimento del valore paesaggistico dell'area. Sia da un punto di vista morfologico-naturalistico che antropico-insediativo, si tratta di un ambito omogeneo ed unitario, caratterizzato da puntuali e specifici elementi (nuclei e insediamenti sparsi, pascoli, spazi agrari storici, eccetera) intrinsecamente correlati, e perciò inscindibili, che concorrono alla eccezionalità dell'intera porzione di territorio decretata di notevole interesse pubblico.

La dichiarazione di notevole interesse pubblico non esprime, dunque, una ridondante duplicazione/stratificazione di tutela, ma costituisce l'unico e più opportuno strumento attraverso cui dettare criteri, indirizzi e prescrizioni di salvaguardia dei caratteri di pregio e di unicità paesaggistica, indipendentemente dall'estensione dei vincoli *ex lege*, privi, come già rilevato, di disciplina d'uso (solo delineabile, a norma dell'art.143, comma 1, lett. c) del Codice, dal piano paesaggistico, ben lontano, in Veneto, dall'essere portato a compimento).

Per le ragioni esposte, non costituisce atto invasivo e, quindi, lesivo della sfera costituzionalmente garantita delle attribuzioni spettanti alla Regione Veneto.

Il potere che l'art. 138, comma 3, del Codice riconosce al Ministero, ha natura sovraordinata e costituisce doverosa attuazione, introdotta dall'art. 2 del decreto legislativo n. 63 del 2008, degli articoli 9 e 117 della Costituzione, che attribuisce allo Stato la tutela del paesaggio.

Al riguardo, si è espresso anche il Consiglio di Stato che nella sentenza n. 535/2013 ha precisato che "Non si tratta né di una potestà concorrente né sussidiaria né suppletiva, ma di uno speciale ed autonomo potere dovere d'intervento, caratterizzato da un procedimento in parte differenziato da quello previsto nei primi due commi, che l'ordinamento giuridico ha istituito, attivabile nei casi in cui, in base a valutazioni anche di discrezionalità tecnica, possa essere concretamente a rischio l'interesse costituzionalmente affidato allo Stato: il tutto, in aggiunta al potere sostitutivo in materia di

pianificazione paesaggistica disciplinato dagli artt. 156, comma 3, e 143, comma 2, così ribadendosi la coesistenza di un duplice e distinto potere attribuito all'amministrazione centrale, uno in via diretta ed in base ai principi costituzionali e l'altro funzionale alla valorizzazione del paesaggio in via sostitutiva (norma di "chiusura" del sistema), per porre una garanzia di tutela effettiva del paesaggio come valore costituzionale".

Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo
ORRICO

(8 settembre 2020)

TOTARO. - *Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo.* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante tramite referenti di diverse associazioni di natura storico-culturale attive nell'ambito territoriale della provincia di Trento, sulla base di notizie trasmesse oralmente nel tempo, subito dopo la fine della prima guerra mondiale sarebbero stati inviati a Roma, tramite alcuni convogli ferroviari, reperti di diverso genere, manufatti, stendardi ed altro, relativi al periodo dell'Impero austro-ungarico e destinati con ogni probabilità a qualche museo, si chiede di conoscere:

se l'informazione risulti avere un qualche fondamento;

quale sia la documentazione al momento disponibile al riguardo e, se le informazioni risultassero veritiere, dove siano allocati i beni in questione.

(4-03301)

(30 aprile 2020)

RISPOSTA. - La Direzione archeologia, belle arti e paesaggio, ha acquisito informazioni direttamente presso il Museo storico italiano della Guerra di Rovereto che, tramite il proprio direttore, ha rappresentato quanto segue.

"Il nostro Museo è stato interpellato più volte in maniera informale, nell'ultimo decennio, da associazioni di natura storico culturale operanti sul territorio, in merito al trasferimento di materiali d'archivio inviati da Innsbruck a Roma, tra i quali ci sarebbero stati anche atti relativi ai soldati inquadri nell'esercito austro-ungarico di origine trentina. Le medesime ri-

chieste si focalizzavano inoltre sulla raccolta di notizie relative a stendardi di associazioni patriottiche austriache del periodo dell'Impero, che a detta dei richiedenti sarebbero state portate al Museo durante gli anni Venti del Novecento. Per ambedue le questioni, la situazione documentale non permette ad oggi una risposta esaustiva.

Nei registri di ingresso dei beni conservati presso il Museo e nell'archivio storico dell'istituzione, oggetto di riordino e inventariazione recente, e quindi particolarmente affidabile, non c'è traccia della consegna o deposito al Museo di tali beni. Va segnalato il fatto che cimeli-monumento di altra natura e dal rilevante significato simbolico per la popolazione sudtirolese e ladina, la statua di Caterina Lana, l'uomo chiodato (cosiddetto Eiserner Mann), la statua di Re Laurino, vennero trasferiti al nostro Museo durante il periodo fascista, nell'ambito delle politiche di snazionalizzazione attuate dal regime in territorio sudtirolese. Analoghe requisizioni o spoliazioni di beni simbolici, come gli stendardi di associazioni patriottiche, la cui destinazione sarebbe dovuta essere la musealizzazione, avrebbero dovuto credibilmente seguire lo stesso percorso, ma non ve n'è traccia documentale, né materiale.

È plausibile che quantomeno il materiale di natura bellica sia stato requisito con un certo rigore dopo la fine delle ostilità e incamerato dalle autorità militari italiane, come bottino di guerra e/o ai fini della sicurezza del territorio. Non è quindi escluso che tra i materiali che vennero raccolti vi siano anche reperti afferenti ad associazioni Patriottiche (i soli casini di bersaglio esistenti a sud del Brennero superavano le 270 unità). Di questo, tuttavia, non c'è traccia documentaria, almeno per quanto di nostra conoscenza, e ci si muove pertanto sul terreno delle ipotesi, non verificate. Una ricerca specifica sui casini di bersaglio condotta dal nostro conservatore delle collezioni, dott. Marco Leonardi Scornazzoni, negli anni Novanta del secolo scorso non ha dato alcun esito al riguardo. Un'accurata ricognizione d'archivio, da me condotta tra il 2013 e il 2016 su fondi dell'Archivio Centrale dello Stato (Comando Supremo, Segretariato Generale Per gli Affari Civili, P Armata; Presidenza dei Consiglio dei Ministri, Guerra Europea), pur con diverso obiettivo, non ha portato alla luce alcun documento riferibile a questo supposto invio a Roma di materiale patriottico austro-ungarico.

Data l'assenza di tracce documentarie, che nel lavoro dello storico costituiscono il presupposto di partenza per valutazione oggettive sul destino di tali reperti, le "notizie trasmesse oralmente" cui si fa riferimento sono da trattarsi come ipotesi non verificate e non verificabili, ed è quindi impossibile stabilire dove siano allocati i beni in questione o se questi siano andati dispersi. Non è escluso che future campagne di ricerca d'archivio in fondi da noi non visionati (Ufficio Storico Stato Maggiore dell'Esercito, P Armata, per il periodo novembre 1918 e luglio 1919; atti di polizia del periodo susseguente alla nomina del prefetto Guadagnini in regione, a seguito delle marce su Trento e Bolzano, che anticiparono di pochi giorni la Marcia su Roma) possano apportare elementi conoscitivi ulteriori. Tuttavia ad oggi

non si è in condizione di indicare con certezza se esistano tracce documentali in merito alla vicenda e se i beni in questione, ammesso che non siano andati dispersi, siano conservati presso qualche istituto museale dello Stato".

Si rappresenta che questo Ministero è disponibile a fornire ogni ulteriore notizia sulla base di informazioni più precise che consentano l'individuazione dei beni oggetto di interesse.

Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo

ORRICO

(8 settembre 2020)
